

Condizioni di affiliazione per datori di lavoro (CADL)

Valide dal
01.01.2026

Art. 1 Informazioni generali

Ambito di applicazione	¹ Le presenti condizioni di affiliazione sono parte integrante del rapporto di affiliazione tra la Fondazione istituto collettore LPP (di seguito: istituto collettore) e il datore di lavoro ad essa affiliato per l'esecuzione della previdenza professionale (di seguito: datore di lavoro).
Attuazione	² Questo rapporto di affiliazione ha luogo: <ul style="list-style-type: none">a. mediante iscrizione volontaria del datore di lavoro, non appena l'affiliazione è stata confermata dall'istituto collettore; oppureb. tramite affiliazione d'ufficio (art. 60 cpv. 1 lett. a LPP) non appena la relativa decisione dell'istituto collettore è passata in giudicato.

Art. 2 Obblighi di informazione e di notifica del datore di lavoro

Obblighi di notifica nei confronti dell'istituto collettore	¹ Il datore di lavoro deve mettere tempestivamente a disposizione dell'istituto collettore tutti i dati e i documenti necessari per l'esecuzione della previdenza professionale del suo personale, in particolare: <table><tr><th>Obbligo di notifica</th><th>Scadenza</th></tr><tr><td>Notifica di tutte le persone assoggettate all'obbligo assicurativo alle sue dipendenze</td><td>entro 30 giorni dalla conclusione del rapporto di affiliazione o entro 30 giorni dall'adesione della persona impiegata</td></tr><tr><td>Notifica di tutti i dati e i documenti necessari per la determinazione delle prestazioni di previdenza e dei contributi</td><td>entro 30 giorni dalla conclusione del rapporto di affiliazione o entro 30 giorni dall'adesione della persona impiegata</td></tr><tr><td>Notifica di tutte le variazioni dell'organico (entrate e uscite, casi di invalidità e di decesso)</td><td>entro 30 giorni</td></tr><tr><td>Notifica di tutte le variazioni dello stipendio, dello stato civile e di tutte le altre modifiche che influiscono sui rapporti di previdenza</td><td>entro 30 giorni</td></tr><tr><td>Invio degli elenchi di notifica dei salari annuali al 1° gennaio</td><td>entro e non oltre il 31 gennaio</td></tr><tr><td>Notifica di tutti i casi di incapacità lavorativa</td><td>entro 30 giorni dalla scadenza del periodo d'attesa per l'esonero dal pagamento dei contributi</td></tr></table>	Obbligo di notifica	Scadenza	Notifica di tutte le persone assoggettate all'obbligo assicurativo alle sue dipendenze	entro 30 giorni dalla conclusione del rapporto di affiliazione o entro 30 giorni dall'adesione della persona impiegata	Notifica di tutti i dati e i documenti necessari per la determinazione delle prestazioni di previdenza e dei contributi	entro 30 giorni dalla conclusione del rapporto di affiliazione o entro 30 giorni dall'adesione della persona impiegata	Notifica di tutte le variazioni dell'organico (entrate e uscite, casi di invalidità e di decesso)	entro 30 giorni	Notifica di tutte le variazioni dello stipendio, dello stato civile e di tutte le altre modifiche che influiscono sui rapporti di previdenza	entro 30 giorni	Invio degli elenchi di notifica dei salari annuali al 1° gennaio	entro e non oltre il 31 gennaio	Notifica di tutti i casi di incapacità lavorativa	entro 30 giorni dalla scadenza del periodo d'attesa per l'esonero dal pagamento dei contributi
Obbligo di notifica	Scadenza														
Notifica di tutte le persone assoggettate all'obbligo assicurativo alle sue dipendenze	entro 30 giorni dalla conclusione del rapporto di affiliazione o entro 30 giorni dall'adesione della persona impiegata														
Notifica di tutti i dati e i documenti necessari per la determinazione delle prestazioni di previdenza e dei contributi	entro 30 giorni dalla conclusione del rapporto di affiliazione o entro 30 giorni dall'adesione della persona impiegata														
Notifica di tutte le variazioni dell'organico (entrate e uscite, casi di invalidità e di decesso)	entro 30 giorni														
Notifica di tutte le variazioni dello stipendio, dello stato civile e di tutte le altre modifiche che influiscono sui rapporti di previdenza	entro 30 giorni														
Invio degli elenchi di notifica dei salari annuali al 1° gennaio	entro e non oltre il 31 gennaio														
Notifica di tutti i casi di incapacità lavorativa	entro 30 giorni dalla scadenza del periodo d'attesa per l'esonero dal pagamento dei contributi														
Obblighi di informare il personale	² Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a inoltrare immediatamente alle persone assicurate le buste chiuse con i loro certificati di previdenza e tutte le altre comunicazioni dell'istituto collettore per le persone assicurate.														
Violazione degli obblighi di informazione e di notifica	³ Il datore di lavoro si fa carico delle spese e delle conseguenze derivanti dalla violazione dei propri obblighi di informazione e notifica. Il tipo e l'ammontare dei contributi speciali alle spese di amministrazione sono disciplinati dal regolamento sui costi applicabile.														

Art. 3 Obblighi finanziari del datore di lavoro

Contributi	¹ Il datore di lavoro è tenuto a versare entro i termini stabiliti i contributi conformemente al regolamento di previdenza e al regolamento sui costi. I contributi sono esigibili trimestralmente, pagabili al termine, rispettivamente il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre. Le fatture dell'istituto collettore devono essere pagate entro 30 giorni (ricezione del pagamento presso l'istituto collettore).
------------	---

Ritardo ² Se i contributi non vengono versati entro i termini previsti dal regolamento di previdenza e dal regolamento sui costi, il datore di lavoro riceve un sollecito per raccomandata. Se i contributi non vengono pagati nonostante il sollecito, viene avviata una procedura esecutiva nei confronti del datore di lavoro. Sollecito per raccomandata e procedura di esecuzione sono a pagamento. Sui contributi dovuti ai sensi del regolamento di previdenza viene inoltre addebitato un interesse di mora del 5%.

Art. 4 Obblighi dell'istituto collettore

Esecuzione della previdenza ¹ L'istituto collettore gestisce la previdenza professionale per il personale affiliato in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari.

Prestazioni minime di legge ² L'istituto collettore è un istituto di previdenza registrato. A fronte di ciò si impegna a erogare almeno le prestazioni obbligatorie ai sensi della LPP.

Protezione dei dati ³ Nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento dei propri compiti, l'istituto collettore tratta i dati del datore di lavoro, delle persone assicurate e di altri destinatari, compresi i dati personali degni di particolare protezione. Può incaricare terzi del trattamento di tali dati.

Art. 5 Riserve dei contributi del datore di lavoro

Definizione ¹ La riserva dei contributi del datore di lavoro (RCDL) è una riserva che il datore di lavoro può costituire volontariamente presso l'istituto collettore per finanziare in un secondo momento i propri contributi.

Utilizzo ² In linea di principio, la RCDL viene utilizzata solo su indicazione del datore di lavoro. Se tuttavia il datore di lavoro è in ritardo con il pagamento dei contributi, i contributi dovuti possono essere compensati con la RCDL senza una corrispondente indicazione del datore di lavoro.

Importo massimo ³ La RCDL può essere costituita al massimo fino all'importo massimo previsto dal diritto fiscale. Questo importo massimo corrisponde al quintuplo del contributo annuo del datore di lavoro. Un'eventuale eccedenza viene compensata con i contributi dovuti in assenza di adeguate indicazioni da parte del datore di lavoro.

Risoluzione ⁴ In caso di risoluzione del contratto di affiliazione, la RCDL viene trasferita al nuovo istituto di previdenza del datore di lavoro.

Ripartizione ⁵ Se il datore di lavoro non impiega più personale soggetto all'obbligo assicurativo per almeno 12 mesi, si procede come segue:

- a. la RCDL viene trasferita al nuovo istituto di previdenza del datore di lavoro;
- b. in mancanza delle indicazioni necessarie, la RCDL viene versata ai beneficiari di rendite in misura corrispondente al capitale di previdenza;
- c. in assenza di beneficiari di rendite, la RCDL viene ripartita in base alle prestazioni d'uscita tra le persone di questa affiliazione che hanno lasciato per ultime l'istituto collettore (ossia entro 12 mesi dall'ultima uscita).

Art. 6 Datori di lavoro con sede all'estero

Datori di lavoro affiliabili ¹ L'istituto collettore affilia solo i datori di lavoro con sede in Svizzera, in uno Stato UE/AELS o nel Regno Unito.

Rappresentante	<p>² I datori di lavoro con sede all'estero possono designare una persona assicurata tramite affiliazione presso l'istituto collettore come rappresentante nei confronti dell'istituto collettore (art. 21 cpv. 2 del regolamento (CE) n. 987/09). In tal caso l'istituto collettore può indirizzare le proprie comunicazioni, fatture e crediti direttamente alla rappresentante.</p> <p>³ La nomina di una rappresentante ai sensi del cpv. 2 deve essere comunicata per iscritto all'istituto collettore. Nonostante la rappresentanza, il datore di lavoro rimane responsabile del rispetto di tutti gli obblighi nei confronti dell'istituto collettore derivanti dal rapporto di affiliazione.</p>
----------------	--

Art. 7 Inizio e durata del rapporto di affiliazione

Inizio	¹ In caso di affiliazione facoltativa, l'inizio del rapporto di affiliazione viene stabilito nella conferma di iscrizione dell'istituto collettore. In caso di affiliazione d'ufficio, l'inizio del rapporto di affiliazione viene stabilito nella decisione di affiliazione d'ufficio.
Durata	² In linea di principio il rapporto di affiliazione viene stipulato a tempo indeterminato. Su richiesta del datore di lavoro o mediante decisione, la durata del rapporto di affiliazione può essere limitata.

Art. 8 Fine del rapporto di affiliazione

Rapporti di affiliazione a tempo determinato	¹ I rapporti di affiliazione a tempo determinato terminano alla data stabilita senza disdetta da parte di una delle parti.
Rapporti di affiliazione a tempo indeterminato	² I rapporti di affiliazione a tempo indeterminato possono essere disdetti da entrambe le parti per la fine dell'anno con un termine di disdetta di 6 mesi. Resta riservato il diritto di disdetta ai sensi dell'art. 53f LPP.
a. Termine di disdetta	
b. Datori di lavoro con personale soggetto alla LPP	<p>³ La disdetta da parte di un datore di lavoro con personale soggetto alla LPP è giuridicamente valida solo se entro un mese prima della scadenza del contratto fornisce la prova che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la disdetta avviene d'intesa con il personale o con l'eventuale rappresentante del personale; e b. la previdenza del personale viene assunta da un altro istituto di previdenza registrato.
c. Cambiamento dell'istituto di previdenza in caso di assoggettamento al CCL	<p>⁴ In deroga al cpv. 2, i datori di lavoro soggetti a un CCL possono disdire il rapporto di affiliazione rispettando un termine di disdetta di 3 mesi alla fine di ogni trimestre, se dimostrano inoltre che il nuovo piano di previdenza è conforme al CCL.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Entro la fine del trimestre il datore di lavoro conferma per iscritto all'istituto collettore che la disdetta avviene d'intesa con il personale o con l'eventuale rappresentante dei lavoratori; e b. il datore di lavoro comprova che la previdenza del personale è stata assunta da un altro istituto di previdenza registrato in conformità alle disposizioni del CCL.
d. Cessazione dell'attività aziendale	⁵ In deroga al cpv. 2, il rapporto di affiliazione può essere disdetto dal datore di lavoro alla data della cessazione dell'attività aziendale, se il datore di lavoro presenta la relativa conferma della cessazione dell'attività aziendale da parte della cassa di compensazione.

e. Continuazione dell'attività di una ditta individuale	⁶ Se dopo la fine del fallimento, il titolare di una ditta individuale prosegue l'attività anche senza iscrizione nel registro di commercio, il rapporto di affiliazione viene mantenuto solo previa notifica del datore di lavoro o dell'ufficio dei fallimenti. In assenza di comunicazione del datore di lavoro, il rapporto di affiliazione si considera sciolto al momento dell'apertura della procedura di fallimento.
f. Nessuna persona assicurata	⁷ Il rapporto di affiliazione può essere disdetto dal datore di lavoro se non impiega più personale soggetto all'obbligo assicurativo secondo il piano di previdenza. Lo scioglimento avviene alla data di uscita dell'ultima persona assicurata.
g. Cambio di piano	⁸ Con il consenso dell'istituto collettore, il datore di lavoro può passare dal piano di previdenza AN al piano di previdenza AN Plus, senza rispettare il termine di disdetta ai sensi del cpv. 2.
h. Disdetta da parte dell'istituto collettore	⁹ Il rapporto di affiliazione nel piano di previdenza AN Plus può essere disdetto per la fine del trimestre dall'istituto collettore se il datore di lavoro non versa i contributi nonostante il sollecito. Per i datori di lavoro con personale soggetto alla LPP, il rapporto di affiliazione prosegue successivamente nel piano di previdenza AN.

Art. 9 Disposizioni finali

Validità	¹ Le presenti condizioni di affiliazione sono valide a partire dal 01.01.2026 e possono essere modificate in qualsiasi momento dall'istituto collettore. Le modifiche sostanziali vengono comunicate per iscritto.
Foro competente e diritto applicabile	² Il foro competente è disciplinato dall'art. 73 LPP. Si applica il diritto svizzero.

Stiftung Auffangeinrichtung BVG

Standort Deutschschweiz
Elias-Canetti-Strasse 2
8050 Zurigo
+41 41 799 75 75

Fondation institution supplétive LPP

Agence régionale de la Suisse romande
Boulevard de Grancy 39
1006 Lausanne
+41 21 340 63 33

Fondazione istituto collettore LPP

Agenzia regionale della Svizzera italiana
Viale Stazione 36
6501 Bellinzona
+41 91 610 24 24